



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA**  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con ricorso n. 7402 del 2020 il sig. Di Bartola Alessandro, nato a Padova, il 26/07/2000, proponeva al TAR per il Lazio ricorso ex art. 40 30 C.P.A. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza ministeriale iscritta al numero Registro Decreti 60 del 10 luglio 2020, tra l'altro, "nella parte in cui non dispone e non consente l'inserimento in dette graduatoria "con riserva" dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formati CFU e che conseguiranno il diploma di maturità presso al scuola statale nel mese di settembre 2020 (...)

**PRESO** atto che l'interessato ha trasmesso, in data 27 ottobre 2020, alla pec istituzionale di questo ente, relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53, l'Ordinanza n. 6561/2020 riproponendo, altresì, l'istanza del candidato già trasmesso, mezzo raccomandata a.r. in data 6 agosto 2020;

**VISTO** che il Giudice adito, con Ordinanza n. 6566/2020, ha accolto l'istanza cautelare affermando, nella parte motiva del provvedimento de quo, che "per l'art. 1, comma 7, d.l. 22/2020, qualora le prove di cui al presente comma non si concludono in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione" che ratio della norma in esame è volta a tutelare i candidati esterni che non hanno potuto svolgere gli esami conclusivi nell'ordinario periodo, a causa dell'emergenza sanitaria (...);

**PRESTO ATTO** che il ricorrente aveva inviato la propria istanza di inclusione nelle GPS all'Ambito Territoriale di Vicenza a mezzo raccomandata in data in data 6 agosto 2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6401 e che la stessa, a seguito della citata ordinanza, è stata istruita dal competente ufficio;

**ACCERTATO**, altresì, presso Dell'Istituto Tecnico Economico Galileo Galilei di Vibo Valentia, il conseguimento del titolo di studio del Sig. Di Bartola Alessandro nella sessione straordinaria del 10 settembre 2020, ovvero del Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - articolazione Sistemi informativi aziendali con votazione 76;

**RITENUTO**, quindi, necessario ottemperare al *decisum* del Tribunale Amministrativo che, il 21 ottobre 2020, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha disposto di "sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati" e ha prescritto che "la presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione (...);

**RICHIAMATO**, al riguardo, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5242 14 novembre 2017) secondo il quale "l'ordinanza che in accoglimento di una domanda cautelare sospende l'efficacia del provvedimento impugnato (o dei provvedimenti impugnati) – avendo, fino all'intervento della sentenza di

*merito, una forza assimilabile al giudicato formale in termini di “immodificabilità” – esplica un vincolo conformativo nei confronti dell’amministrazione tale per cui il nuovo esercizio del potere amministrativo deve essere esercitato senza violare o eludere l’ordinanza cautelare, soprattutto se questa ha contenuto positivo (dispositivo)”.*

**VISTI** gli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 104/2010;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

**DISPONE**

l’inclusione, nella seconda fascia della GPS del candidato Di Bartola Alessandro e comunque fino all’udienza fissata per il 13 aprile 2021, con ogni riserva di revocare il presente provvedimento in caso di ulteriore provvedimento giurisdizionale favorevole all’amministrazione, relativamente al contenzioso in atto.

CLASSE DI CONCORSO	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	PROV	FASCIA	POSIZIONE IN GRADUATORIA	PUNTI
B016	DI BARTOLA ALESSANDRO	26/07/2000	PD	2	305 BIS	12
SSSS	DI BARTOLA ALESSANDRO	26/07/2000	PD	2	6118 BIS	12

Le Istituzioni Scolastiche, di seguito riportate, procederanno all’inserimento manuale del docente nelle graduatorie d’Istituto.

Graduatoria	Istituzione Scolastica			
B016	viis00400e	IIS	Masotto	NOVENTA VICENTINA
B016	viis006006	IIS	Rigoni Stern	ASIAGO
B016	viis007002	IIS	S. Ceccato	MONTECCHIO CMAGGIORE
B016	viis01100n	IIS	Rosselli-Sartori	LONIGO
B016	viis01700l	IIS	Remondini	BASSANO
B016	viis01600r	IIS	Da Schio	VICENZA
B016	viis014005	IIS	Parolini	BASSANO
B016	viis019008	IIS	Boscardin	VICENZA
B016	viis022004	IIS	Marzotto - Luzzatti	VALDAGNO
B016	virh010001	IPSAR	Artusi	RECOARO T.
B016	virh03000n	IPSIA	Garbin	SCHIO
B016	vita01000l	ITA	Trentin	LONIGO
B016	vitd010003	ITC	Fusinieri	VICENZA
B016	vitd02000n	ITCG	A. Ceccato	THIENE
B016	vitd030008	ITCG	Pasini	SCHIO
B016	vitd05000d	ITCG	Einaudi	BASSANO
B016	vitf02000x	ITI	Rossi	VICENZA
B016	vitf03000e	ITI	De Pretto	SCHIO
B016	vitf05000q	ITI	Fermi	BASSANO
B016	vitf06000a	ITI	Chilesotti	THIENE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme previste dalla legge.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Carlo Alberto Formaggio**  
 (documento firmato digitalmente)